

COMUNE DI CASTELLANETA

(Provincia di Taranto)

Realizzazione di un impianto agrivoltaico PNRR della potenza nominale in DC di 38,512 MWp denominato "Santacroce" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) in zona agricola del Comune di Castellaneta (TA) in località S. Andrea

Proponente

PIVEXO 10 S.r.l.

PIVEXO 10 S.r.l.
Via Stazione snc - 74011 Castellaneta (TA)
Tel +39 0998441860, Fax +39 0998445168
P.IVA 03358040735, REA TA-210859
PEC: pivexo10@pec.it

Sviluppatore

 **Greenergy**

GREENERGY SRL
Via Stazione snc - 74011 Castellaneta (TA)
Tel +39 0998441860, Fax +39 0998445168
P.IVA 02599060734, REA TA-157230
www.greenergy.it, mail:info@greenergy.it

Elaborato RELAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Data

15/05/2024

Codice Progetto

G P - 4 5

Nome File

GYIPX64_DocumentazioneSpecialistica_06

Revisione

00

Foglio

A4

Scala

-

Codice Elaborato

P - 1 4

00

Prima emissione

15/05/2024

Dott. Agr. Rossana Casamassima

Ing. Giuseppe Mancini

PIVEXO 10 s.r.l.

Rev.

Descrizione

Data

Redatto

Verificato

Approvato

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" – L. 353/2000.....	7
3. CATASTO INCENDI – COMUNE DI CASTELLANETA (TA)	9
4. VERIFICA DI NON INTERFERENZA DELLE AREE IN PROGETTO CON LE AREE PERCORSE DAL FUOCO	10
5. CONCLUSIONI	11

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce la *“Relazione asseverata circa la non interferenza delle aree oggetto di autorizzazione con le aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000”* relativa al progetto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare tramite conversione fotovoltaica, della potenza nominale in DC di 38,512 MWp e potenza in AC di 36 MW denominato *“Santacroce”* e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell’energia elettrica Nazionale (RTN) in zona agricola del Comune di Castellaneta (TA) in località S. Andrea.

La cessione dell’energia prodotta dall’impianto agrivoltaico alla RTN avverrà attraverso il collegamento alla nuova Stazione Elettrica. Tale collegamento prevedrà la *“costruzione di un nuovo cavidotto interrato M.T. che dall’impianto fotovoltaico arriverà su una nuova Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 30/150 kV collegata alla stazione Elettrica di nuova realizzazione mediante una nuova Stazione di Smistamento 150kV. La nuova Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 30/150 kV e la nuova stazione di Smistamento 150 kV verranno realizzate su di un terreno distinto in Catasto al Foglio 101 Particella 126 e Foglio 110 Particella 197.*

PIVEXO 10 S.r.l., con sede in Via Stazione, snc – 74011 Castellaneta (TA), intende sviluppare il progetto di un impianto agrivoltaico su di un terreno con destinazione agricola (destinazione di PUG prevalente – contesto rurale), l’area catastale in disponibilità è di circa 61,9846 Ha, distinto in Catasto al Foglio 113 Particelle 25 – 87, al Foglio 114 Particelle 200 – 242 – 396 e al Foglio 115 Particelle 7 – 18 – 93 – 95.

PIVEXO 10 S.r.l., con sede legale in Castellaneta (TA) in via Stazione snc, ha incaricato la Società Greenergy s.r.l. nella redazione della *“Relazione asseverata circa la non*

interferenza delle aree oggetto di autorizzazione con le aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000”.

Come si evince dai Certificati di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Castellaneta in data 24/05/2024, l'area risulta completamente avere la seguente destinazione urbanistica sia per l'ubicazione dell'impianto che per le aree dove ricadono le opere di connessione (cavidotto in MT, Nuova Stazione Elettrica e stazione di elevazione):

- **CRM.RA** - Contesto rurale multifunzionale della Bonifica e della Riforma Agraria;
- **CRA.AG** - Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale;
- **CRV.IS** - Contesto rurale del sistema idrogeomorfologico con valore paesaggistico storico consolidato




Figura 1 - Inquadramento generale PUG del Comune di Castellaneta

Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico PNRR della potenza nominale in DC di 38,512 MWp denominato "Santacroce" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in zona agricola del Comune di Castellaneta (TA) in località "S. Andrea"



Figura 2 - Vista ortofoto dell'area oggetto dell'intervento

Nel caso specifico, il luogo prescelto per l'intervento in esame, infatti, risulta essere economicamente sfruttabile in quanto area di tipo agricola, urbanisticamente coerente con l'attività svolta. La potenza dell'impianto fotovoltaico progettato è pari a 38.512 kWp; esso risulta composto nella sua interezza da 50.674 moduli fotovoltaici. L'impianto agrivoltaico sarà installato su opportune strutture di sostegno, appositamente progettate e infisse nel terreno in assenza di opere in cemento armato. Non si prevede la realizzazione di particolari volumetrie, fatte salve quelle associate ai poli tecnici, inverter e cabine del tipo outdoor, indispensabili per la realizzazione dell'impianto

fotovoltaico. Al termine della sua vita utile, l'impianto dovrà essere dismesso e il soggetto esercente provvederà al ripristino dello stato dei luoghi, come disposto dall'art. 12 comma 4 del D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

L'intervento proposto:

- Consente la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti;
- Utilizza fonti rinnovabili eco-compatibili;
- Consente il risparmio di combustibile fossile;
- Non produce nessun rifiuto o scarto di lavorazione;
- Non è fonte di inquinamento acustico;
- Non è fonte di inquinamento atmosferico;
- Utilizza viabilità di accesso già esistente;
- Comporta l'esecuzione di opere edili di dimensioni modeste che non determinano in alcun modo una significativa trasformazione del territorio.

Il presente progetto viene redatto in conformità alle disposizioni della normativa vigente nazionale, con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e al recente D. L. 13/2023; nella fattispecie tale progetto siccome ricadente in area idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021 è sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Statale e di conseguenza, ai sensi di quanto definito all'Art. 27 del D. Lgs. 152/2006, all'interno del **Provvedimento unico in materia ambientale (PUA)**. Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" recepite

dalla Regione Puglia, nella Delib. G.R. n. 3029 del 30/12/2010, il progetto necessita di **Autorizzazione Unica** per la realizzazione ed esercizio dell'impianto, così come disciplinato dall'Art. 12 del D. Lgs. 387/03 e dal D.M. 30 settembre 2010, e dai relativi atti di recepimento da parte della Regione Puglia (D.G.R. 3029/2010).

2. "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" – L. 353/2000

La *legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000* definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

La definizione di incendio boschivo, pur essendo stata già individuata dalla giurisprudenza in più occasioni, viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla suddetta Legge art. 2, dove per incendio boschivo si intende *"Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree"*.

In particolare, l' art. 10 della predetta legge stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata ad incendio:

- un vincolo quindicennale: le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni ; è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

- Un vincolo decennale: *sulle zone boscate e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive*, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione; sono, altresì, vietati il pascolo e la caccia.
- Vincolo quinquennale: sono vietate, sui predetti soprassuoli, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentare situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

I Comuni provvedono, entro 90 giorni dalla data di approvazione del piano regionale, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche di rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare; tale catasto viene aggiornato annualmente.

La procedura amministrativa delineata dalla Legge prevede che una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l'apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che non siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti.

3. CATASTO INCENDI – COMUNE DI CASTELLANETA (TA)

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 27/12/2019 è stato istituito il “*Catasto delle aree percorse dal fuoco*” del Comune di Castellaneta, ai sensi dell’art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353, costituito da atti tecnici ed amministrativi predisposti dal tecnico incaricato, previa consultazione della banca dati del Sistema Informativo della Montagna – S.I.M., per il periodo 2012-2019.

Le aree interessate da incendi verificatisi nel periodo 2012-2020 sono sottoposte ai vincoli di cui all’art. 10 della L.353/2000, precisamente:

- *Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno **quindici anni**. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto.*
- *È inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.*
- *Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per*

le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

- *Sono, altresì, vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”.*

4. VERIFICA DI NON INTERFERENZA DELLE AREE IN PROGETTO CON LE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Dalla consultazione del Catasto delle aree percorse dal fuoco 2012-2020 del Comune di Castellaneta si è verificato che le aree oggetto del progetto “Santacroce” non sono aree soggette ai vincoli di cui all’art. 10 della L. 353/2000 poiché non sono state interessate da incendi negli ultimi otto anni. Di seguito, in Figura 3, si riporta una rappresentazione grafica di quanto appena descritto.

Le aree colorate presenti nella figura precedente rappresentano le aree percorse dal fuoco censite dal Comune di Castellaneta negli anni dal 2012 al 2020.




Figura 3 - Verifica di non interferenza delle opere in progetto con le Aree percorse dal fuoco 2012-2020

5. CONCLUSIONI

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 27/12/2019 è stato istituito il “*Catasto delle aree percorse dal fuoco*” del Comune di Castellaneta, ai sensi dell’art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353, costituito da atti tecnici ed amministrativi.

Dalle verifiche effettuate consultando gli elaborati di tale Catasto, si è dimostrato che le particelle dove si intende realizzare l’impianto agrivoltaico “Santacroce” e le sue opere

di connessione alla Nuova Stazione Elettrica non interferiscono con le aree percorse dal fuoco nell'ultimo quindicennio.

Pertanto, si può concludere che **l'intero progetto Santacroce non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 10 della L. 353 del 2000.**